

SCHEMA DI CONTRATTO

per

L'affidamento del Servizio integrativo di assistenza e consulenza alla gestione del Polo SBN Campania, comprensivo della manutenzione e dell'aggiornamento funzionale della base dati di Polo e dell'applicativo di catalogazione SBNweb, del servizio di hosting dell'Opac attualmente in uso e della sua implementazione e funzionalità, nonché della fornitura di un'assistenza specialistica di coordinamento d'ordine biblioteconomico e tecnico – per mesi 30 triennio 2022-2024 – CIG 9201378156.

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE CAMPANIA

1. Per la stipula del presente contratto in modalità elettronica ai sensi dell'art.32, co.14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si sono costituiti:

- La Regione Campania, C.F. n. 80011990639, (di seguito denominata “Regione”) nella persona del Dirigente della U.O.D. 50.12.01 “Promozione e valorizzazione di musei e biblioteche” (d'ora in poi: U.O.D. 50.12.01) nata/o a il – C.F., domiciliata per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia, 81

e

- la Società – C.F. / P.IVA – nella persona del Dott. / Sig. / Ing. / Avv. legale rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società avente sede in alla via n. (ovvero, se procuratore, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata il dal Notaio dott., Repertorio n. Raccolta n..... dal legale rappresentante ed amministratore delegato della Società / Impresa Dott. / Sig. / Ing. / Avv. nata/o a il domiciliata/o per la carica presso la sede della Società in alla via

2. in caso di Associazione o Raggruppamento:

- l'associazione/raggruppamento temporaneo di Imprese (di seguito denominato “RTI”) di cui capogruppo e mandataria la Società.....C.F..... nella persona del Dott. / Sig. / Ing. / Avv., nata/o a il domiciliata/o presso la sede legale in alla via

..... n., nella sua qualità di procuratore, giusta procura del..... (Rep. n....., Racc. n.....) conferita per atto pubblico/scrittura privata autenticata nelle firme dal Dr./Dr.ssa, iscritto/a presso il Collegio notarile di

Verificato dalla Centrale Acquisti della Regione Campania il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, camerale e fallimentare dell'operatore economico – C.F. / P.IVA – aggiudicatario della gara C.I.G. 9201378156, giusto Decreto Dirigenziale n. del della Centrale Acquisti regionale – nota protocollo regionale del, la cui presa d'atto è stata effettuata dalla U.O.D. 50.12.01 "Promozione e valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche" con Decreto Dirigenziale n. del

Premesse:

Dopo tali verifiche, detti comparenti, premettono che:

1. con Delibera della Giunta Regionale della Campania nn. 164 del 03 giugno 2014 si è provveduto a trasferire la gestione del "Servizio Bibliotecario Nazionale: Polo regionale della Campania" alla U.O.D. 50.12.01;
2. la Società è risultata aggiudicataria in via definitiva dell'appalto per il "Servizio integrativo di assistenza e consulenza alla gestione del Polo SBN Campania, comprensivo della manutenzione e dell'aggiornamento funzionale della base dati di Polo e dell'applicativo di catalogazione SBNweb, del servizio di hosting dell'Opac attualmente in uso e della sua implementazione e funzionalità, nonché della fornitura di un'assistenza specialistica di coordinamento d'ordine biblioteconomico e tecnico" giusto Decreto Dirigenziale n. del di aggiudicazione della Centrale Acquisti regionale e successivo Decreto Dirigenziale n. del di presa d'atto della U.O.D. 50.12.01.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 – Norme regolatrici

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento del Servizio integrativo di assistenza e consulenza alla gestione del Polo SBN Campania del Servizio Bibliotecario Nazionale (d'ora in avanti: Polo SBN Campania o semplicemente Polo), comprensivo della manutenzione e dell'aggiornamento funzionale della base dati di Polo e dell'applicativo di catalogazione SBNweb (comprese sue eventuali evoluzioni tecniche), del servizio di hosting dell'Opac (*On-line public access catalogue*) attualmente in uso, della sua implementazione e del passaggio alla nuova versione rilasciata da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del sostegno al coordinamento dell'attività di rilevazione anagrafica delle biblioteche operanti in Campania (in collaborazione con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - ICCU), nonché della fornitura di un'assistenza specialistica di coordinamento d'ordine biblioteconomico e tecnico.
2. La Società / RTI (o altro) si obbliga ad eseguire il servizio in conformità alle specifiche tecniche stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto che qui s'intende integralmente riportato e accettato dalle parti.
3. Il servizio comprende:
 - 3.1 Attività di manutenzione ordinaria della base dati del Polo SBN Campania, piattaforma quotidiana di lavoro per le attività di catalogazione partecipata realizzate dalle biblioteche aderenti al Polo che viene costantemente implementata dai dati man mano inseriti. La base dati è ospitata presso il Centro Regionale Elaborazione Dati (CRED) che ne garantisce la custodia. La sua manutenzione richiede le seguenti azioni:
 - 3.1.1 adeguamento agli aggiornamenti periodici del software catalogafico SBNweb (caratteristiche tecniche descritte all'indirizzo web: <http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2013/CaratteristicheSbnWeb.pdf>), nel pieno rispetto delle procedure tecniche, di connettività e di abilitazione specificamente previste dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU);
 - 3.1.2 mantenimento e garanzia delle condizioni tecniche di colloquio con la banca dati nazionale di SBN, realizzazione delle operazioni di allineamento dei dati tra le banche dati nazionale e regionale, importazione delle integrazioni alle notizie bibliografiche operate dagli altri Poli, esportazione delle analoghe integrazioni operate nel Polo, le operazioni di pulizia e correzione eventualmente necessarie, nonché eventuali altre esigenze manutentive. Quest'attività, oltre a monitorare e assicurare l'ordinaria funzionalità dell'applicativo e della base dati, comprende anche:

- la configurazione dei parametri informatici e dei profili operativi delle biblioteche neo-convenzionate, e facenti parte ufficialmente del Polo;
- il supporto tecnico ai responsabili delle biblioteche del Polo;
- la supervisione delle scelte operate nelle impostazioni effettuate con l'applicativo relativamente all'erogazione dei servizi di configurazione e parametrizzazione tecnica dei servizi di ciascuna biblioteca, nonché tenuta delle categorie di fruizione dei documenti e di autorizzazione all'utenza;
- la personalizzazione delle configurazioni degli applicativi SBN-Web e OPAC per l'attivazione delle richieste di servizio da interfaccia web dell'OPAC SBN di Polo;
- la fornitura della funzionalità Mantis e assistenza al suo utilizzo;
- l'aggiornamento delle componenti server a seguito di distribuzioni di nuove versioni del software.

3.2 Servizio di gestione e di hosting dell'attuale OPAC di Polo (On-line public access catalogue) e di un'eventuale sua nuova versione. L'attuale OPAC, fondato su software distribuito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, raccoglie (mediante scarichi Unimarc settimanali dalla banca dati) tutte le notizie bibliografiche prodotte dalle biblioteche aderenti, comprende non solo i dati descrittivi e di disponibilità, ma anche quelli inventariali e di collocazione. Permette, altresì, la realizzazione di servizi di informazione e prenotazione in linea. Questa attività comprende le seguenti azioni:

- 3.2.1. la messa a disposizione delle risorse hardware, software e di connettività per la realizzazione del servizio;
- 3.2.2. la fornitura del servizio di hosting;
- 3.2.3. l'allineamento periodico (mediante scarico in formato Unimarc settimanale) della banca dati;
- 3.2.4. la gestione operativa e sistemistica;
- 3.2.5. la gestione delle attività tecniche e operative per l'eventuale passaggio, garantendo l'uniformità e la continuità dei servizi richiamati alle precedenti lettere a), b), c) e d), alla nuova versione in via di rilascio e distribuzione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo le cui caratteristiche tecniche sono disponibili all'indirizzo web: <https://github.com/IstitutoCentraleCatalogoUnicoBiblio/Nuovo-Opac-di-Polo-SBN>.

3.3 Sostegno al coordinamento dell'attività di rilevazione anagrafica delle biblioteche operanti in Campania. Questa attività comprende le seguenti azioni:

- 3.3.1. sostegno all'aggiornamento, all'implementazione e alla gestione della base dati

regionale (<http://anagrafebiblioteche.regione.campania.it>);

- 3.3.2. realizzazione delle azioni di import dall'ICCU dei file di dati relative a nuove biblioteche dotate di codice ISIL;
- 3.3.3. realizzazione delle azioni bimestrali di export verso l'ICCU dei file di dati aggiornati delle biblioteche campane in base alla rilevazione annuale;
- 3.3.4. rilascio, a richiesta, di elementi informativi risultanti dalle possibili estrazioni dal sito pubblico dell'anagrafe <https://anagrafe.iccu.sbn.it> sulle strutture bibliotecarie riguardanti i seguenti aspetti:
 - tipologia funzionale, tipologia amministrativa, appartenenza a sistemi e reti, modalità di accesso, consistenza del patrimonio e sua articolazione per formati e epoca di pubblicazione;
 - gestione e implementazione delle raccolte librerie in coerenza con la specifica tipologia funzionale dell'istituzione bibliotecaria interessata;
 - modalità operative e articolazione dei servizi di catalogazione;
 - attività di digitalizzazione del patrimonio librario;
 - collaborazione, su richiesta puntuale con indicazione dei titoli e delle biblioteche da verificare a campione sui cataloghi on-line, della corretta realizzazione di attività di catalogazione del materiale librario moderno e antico sostenute con provvedimenti della U.o.d.;
 - alcune delle attività sopra indicate potranno esser erogate tramite collegamento telematico.

3.4 Servizio di assistenza alla conduzione del Polo SBN Campania e alle attività della U.O.D. 50.12.01 erogata in loco, presso la sede del Polo stesso (e/o in remoto mediante la modalità di smartworking / lavoro agile se le condizioni di sicurezza per il rischio di contagio da Covid-19 non lo consentano), da una figura professionale con elevate conoscenze biblioteconomiche, nonché adeguate conoscenze informatiche.

Art. 3 – Servizio di assistenza, compiti e funzioni della figura professionale

1. La figura professionale svolge funzioni di assistenza alla conduzione del Polo SBN Campania.
2. La figura professionale deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
 - a. elevata e documentata competenza biblioteconomica per l'assistenza alla catalogazione del libro in SBN;
 - b. adeguata e comprovata conoscenza informatica e delle tecniche di comunicazione, del software nelle versioni in uso nel Polo SBN e in quelle successivamente adottate e sulle eventuali nuove versioni del software in uso o su nuove normative catalografiche specificamente tecniche e catalografiche (catalogazione in SBN con software SEBINA

- Open Library – SOL, classificazione secondo la Classificazione Decimale Dewey);
- c. significativa esperienza gestionale di Polo SBN regionale di almeno 5 (cinque) anni, anche non continuativi.
3. Tale figura professionale deve altresì assicurare una presenza presso la sede del Polo per almeno 20 h./settimanali), distribuite su 4 gg/settimana o, in alternativa, con modalità concordate tra le parti, garantendo comunque una presenza di almeno 3 gg/settimanali per l'intera durata del contratto, per attività così articolate:
- 3.1 la pulizia dei record prodotti e/o importati dall'Indice nazionale in maniera scorretta dalle biblioteche;
 - 3.2 la revisione delle notizie indicizzate in Polo, ovvero della banca dati soggetto/classificazione sul server di Polo implementata dalle biblioteche, ed eventuali allineamenti e/o schiacciamenti con la base Dati di Indice;
 - 3.3 la supervisione e la pulizia dei record inerenti al libro antico ('500-'800) prodotti e/o importati da Polo / Indice in maniera scorretta dalle biblioteche;
 - 3.4 il coordinamento tecnico-operativo delle nuove biblioteche, le cui richieste d'ingresso nel Polo siano inviate agli uffici del Polo preposti all'accettazione, dunque da allacciare sotto il profilo informatico;
 - 3.5 la gestione dei dati identificativi, informativi e di collegamento tecnico delle biblioteche del Polo;
 - 3.6 l'esecuzione, con cadenza quindicinale, dello scarico Unimarc da applicativo SBN-Web dei dati catalografici delle biblioteche afferenti al Polo al fine di aggiornare l'OPAC;
 - 3.7 il controllo del buon esito dello scarico Unimarc e invio dello stesso ai gestori dell'OPAC;
 - 3.8 la gestione del pannello utenti della base dati anagrafica regionale (<http://anagrafebiblioteche.regione.campania.it>);
 - 3.9 la gestione tecnica delle procedure di "import da" e di "export verso" l'ICCU, precisate ai punti 3.3.2 e 3.3.3 dell'art. 2;
 - 3.10 la collaborazione informativa sulle strutture bibliotecarie riguardanti gli aspetti precisati al punto 3.3.4 dell'art. 2;
 - 3.11 le attività di "affiancamento formativo" al personale dell'ufficio incaricato della gestione del Polo SBN Campania e dell'attività di rilevazione anagrafica.
4. È fatto obbligo alla Società / RTI aggiudicataria di comunicare alla U.O.D. 50.12.01, entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, il nominativo dell'operatore utilizzato, allegando il relativo curriculum vitae. Nel caso di sostituzione temporanea dell'operatore utilizzato (per malattia e/o ferie), l'aggiudicatario s'impegna a comunicare tempestivamente il nominativo e il C.V. del sostituto.

5. Prima dell'inizio del servizio, la U.O.D. 50.12.01 si riserva la facoltà di fissare una prova pratica per vagliare le capacità dell'operatore che l'Appaltatore intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto.
6. Ogni eventuale mutamento della figura professionale dovrà essere approvato dalla U.O.D. 50.12.01.
7. La Società / RTI (o altro) aggiudicataria:
 - 7.1 Dovrà assicurare la necessaria continuità dell'operatore (anche in caso di malattia o godimento di ferie e/o riposi) segnalando tempestivamente al D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto) la necessità di sostituzioni / cambiamenti con personale che dovrà avere titoli ed esperienza equipollenti. In tal caso, la U.O.D. 50.12.01 si riserva la facoltà di applicare quanto stabilito ai precedenti commi 5 e 6 del presente articolo.
 - 7.2 Si obbliga a rendere le prestazioni con regolarità, continuità e completezza nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e trattamento dei dati (GDPR 679/2016 U.E.).
 - 7.3 Si obbliga alla nomina del responsabile ex art. 28 del Regolamento U.E. 2016/679 e alla successiva comunicazione al committente.
8. È facoltà della U.O.D. 50.12.01 chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione delle persone che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro o giudicato dalla U.O.D. 50.12.01 non idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate, senza che la Società / RTI (o altro) aggiudicataria possa opporre obiezioni di sorta. Nel caso in cui la Stazione appaltante (U.O.D. 50.12.01) proceda con la suddetta richiesta, la Società / RTI (o altro) dovrà effettuare la sostituzione del personale entro e non oltre 7 gg. dalla richiesta con altro avente la preparazione prevista.

Art. 4 – Decorrenza e durata del contratto

1. Le prestazioni del presente contratto avranno la durata di mesi 30 (trenta) a decorrere dalla stipula ovvero da data anteriore nel caso in cui la U.O.D. 50.12.01 si è avvalsa della facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito/a ordine/comunicazione nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
2. La durata del contratto potrà essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo

contraente. In tal caso la Società / RTI è/sono tenuta/i all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 5 – Luogo di esecuzione del servizio

1. Il servizio sarà effettuato in Napoli – Centro Direzionale – Isola A6 presso gli uffici dell'Unità operativa dirigenziale "Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche" (U.O.D. 50.12.01) e/o in remoto mediante la modalità di smart working / lavoro agile se le condizioni di sicurezza per il rischio di contagio da Covid-19 non lo consentano.
2. La Regione garantisce l'idoneità dei propri locali per l'erogazione del servizio e lo svolgimento delle attività secondo quanto previsto dalle norme vigenti in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.

Art. 6 – Cause sopravvenute – sospensione

1. La Regione per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti ad essa non imputabili, né da essa prevedibili, potrà richiedere la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 [sessanta] giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
2. La Regione, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di richiedere la sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 [sessanta] giorni senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La richiesta di sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dalla U.O.D. 50.12.01 almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Art. 7 – Obblighi dell'aggiudicatario

1. La Società / RTI (o altro) si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico fornendo alla U.O.D. 50.12.01 report sulle attività previste dal capitolato.

Art. 8 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo del servizio è fissato in € (in lettere:/.....) al netto dell'IVA come per legge con la quale la Società / RTI (o altro) s'intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione in ogni sua parte.
2. Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

3. La Società / RTI (o altro) pertanto, rinuncia sin d'ora a richiedere la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. per sopravvenuta eccessiva onerosità, nonché la revisione ex articolo 1664 c.c.

Art. 9 – Fatturazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto avverrà al termine di ogni semestre successivo alla data di avvio delle attività, previa emissione di report semestrale sulle attività erogate e successiva emissione di fattura a copertura del servizio reso – anche prodotte soggettivamente, ciascuno per la quota di propria competenza, in maniera separata in caso di A.T.I. / R.T.I. aggiudicatario e su espressa richiesta da parte dell'impresa capogruppo con mandato speciale di rappresentanza.
2. L'importo sarà pagato, unicamente e direttamente, all'aggiudicatario e, in caso di RTI (o altro) alla Società capofila mandataria collettiva speciale con potere di rappresentanza del RTI (o altro) ovvero, su espressa richiesta, ad ognuna delle imprese partecipanti al R.T.I. (o altro) ciascuna per la quota di propria competenza, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti della mandante.
3. I documenti contabili giustificativi della spesa dovranno essere intestati a: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo – U.O.D. 50.12.01 'Promozione e valorizzazione di musei e biblioteche' - Centro Direzionale – Isola A6 – 80143 Napoli - C.F. 80011990639 - Partita Iva 03516070632.
4. Il documento contabile giustificativo della spesa dovrà recare il riferimento al presente contratto.
5. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo la verifica dei report semestrali relativi al servizio reso nel periodo di riferimento, fatta salva la regolarità dei controlli dovuti per legge.
6. Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n.136 e a tal fine dichiara che le coordinate del proprio conto dedicato, anche in via non esclusiva, sono le seguenti:

Art. 10 – Sospensione dei pagamenti

1. La Regione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti alla Società / RTI (o altro) cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio.
2. La sospensione non può avere durata superiore a 3 (tre) mesi dal momento della relativa notifica, da effettuarsi in forma amministrativa.

3. Decorsi i tre mesi di cui al precedente comma 2 senza che la Società / RTI (o altro) si sia posta in regola, la Regione dichiara risolto il contratto.
4. La Regione può sospendere il pagamento dei corrispettivi anche quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con la Società / RTI (o altro) inadempiente.

Art. 11 – Responsabile del servizio

1. La Società / RTI (o altro) individua un Responsabile, che dovrà essere sempre reperibile in sede durante l'orario di servizio e per via telefonica anche oltre l'orario di servizio, che concorda le modalità di esecuzione delle prestazioni con il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla U.O.D. 50.12.01.
2. La Società / RTI (o altro) indica, altresì, un vice-Responsabile che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento.
3. A tal fine la Società / RTI (o altro) nomina il Dott. / Sig.

Art. 12 – Obblighi nei confronti dei dipendenti

1. La Società / RTI (o altro) s'impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da tutte le disposizioni comunque applicabili, manlevando la Regione da ogni responsabilità in merito.
2. La Società / RTI (o altro) si obbliga ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.
3. La Regione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, potrà operare una ritenuta infruttifera pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate, senza che la Società / RTI (o altro) possa avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

Art. 13 – Responsabilità civile e garanzia di esecuzione

1. La Società / RTI (o altro) assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Regione, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del presente Contratto.
2. La Società / RTI (o altro) si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione del Contratto i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione del contratto entro dodici ore dal momento in cui sono stati riscontrati.

3. Di tali eventi dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. I lavori occorrenti a riparare gli eventuali danni arrecati saranno a carico della Società / RTI (o altro).
4. La stazione appaltante esonera l'affidatario dal prestare la garanzia definitiva di cui all'art.103, co. 11 d.lgs 50/2016.

Art. 14 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Fatte salve le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cod. civ., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, mediante semplice lettera raccomandata o P.E.C. senza bisogno di messa in mora ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ. nei seguenti casi:
 - 1.1. malfunzionamento della base dati, interruzione del colloquio con l'indice nazionale e mancata realizzazione degli allineamenti di notizia, per più di 3 [tre] volte;
 - 1.2. mancata realizzazione dello scarico quindicinale dei dati in formato Unimarc sull'Opac di Polo per più di 3 [tre] volte;
 - 1.3. frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
 - 1.4. inosservanza da parte anche di una delle Società costituenti il RTI riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
 - 1.5. manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
 - 1.6. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
 - 1.7. sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
 - 1.8. reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
 - 1.9. nei casi di subappalto non autorizzati;
 - 1.10. in tutte le ipotesi previste dal presente Contratto;
 - 1.11. provvedimenti definitivi che attestino violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi;
 - 1.12. nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3 comma 8 Legge 13/8/2010 n. 136.
 - 1.13. Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi di una delle ipotesi in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 15 - Recesso

1. La Regione potrà recedere dal contratto:
 - 1.1. in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne il RTI delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
 - 1.2. per motivi di pubblico interesse;
 - 1.3. per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
 - 1.4. in caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del RTI.
2. Dalla data d'efficacia del recesso la Società / RTI (o altro) dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla regione.
3. In caso di recesso della Regione, la Società / RTI (o altro) ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.
4. La Società / RTI (o altro) rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o un indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società aggiudicataria ovvero di una delle Società costituenti il RTI (o altro) siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, la Società aggiudicataria ovvero il RTI (o altro) ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 16 - Penali

1. Qualora si riscontrassero difformità nell'espletamento del servizio, la Regione provvederà a risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste all'art. 14.
2. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte del Dirigente della U.O.D. 50.12.01 alla Società / RTI (o altro).

3. La Società / RTI (o altro) dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa contestazione.

Art. 17 – Clausola di manleva

1. L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della Regione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile, nei confronti della Regione e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.
3. È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la Regione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 18 – Clausola antipantouflage e insussistenza di conflitto d'interesse

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, la Società - e, in caso di RTI (o altro) ciascuno dei soggetti ad esso partecipanti - affidataria del servizio di cui al presente contratto dichiara, sottoscrivendo il presente contratto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della U.O.D. 50.12.01 che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della predetta U.O.D. 50.12.01 per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013), la Società - e, in caso di RTI (o altro), ciascuno dei soggetti ad esso partecipanti – affidataria del servizio dichiara, sottoscrivendo il presente contratto, di essere a diretta conoscenza che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti della U.O.D. 50.12.01.

Art. 19 – Vigilanza e controlli

1. La Regione ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la prestazione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.
2. La Regione potrà richiedere a proprio insindacabile giudizio l'allontanamento dei dipendenti che nell'esecuzione del servizio abbiano tenuto un comportamento scorretto. In tale caso la Società / RTI (o altro) dovrà provvedere alla sostituzione dei dipendenti segnalati entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni previste dagli artt. 14 e 15 del presente contratto.

Art. 20 – Esecuzione in danno

1. Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Regione potrà ordinare ad altra ditta

l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

2. L'affidamento a terzi verrà comunicato al RTI per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e dei relativi importi.
3. Alla Società / RTI (o altro) saranno addebitati gli eventuali maggiori oneri derivanti alla Regione a seguito della risoluzione del Contratto.
4. L'esecuzione in danno non esime la Società / RTI (o altro) dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 21 – Cessione d'azienda o mutamento della specie giuridica della società

1. Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società / RTI (o altro) deve darne comunicazione alla Regione almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione relativa alla società cessionaria.
2. La Regione ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero di recedere dal Contratto.

Art. 22 – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'aggiudicatario comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Qualora l'aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Regione di proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Qualora l'aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Regione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
4. Si applica l'art. 1330 c.c.

Art. 23 - Subappalto - avvalimento

1. È ammesso il subappalto alle condizioni, nei modi e nelle forme stabiliti dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016. In particolare, l'aggiudicatario:
 - 1.1. può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - 1.1.1. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - 1.1.2. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016;
 - 1.1.3. all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che s'intende subappaltare;
 - 1.1.4. dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
2. L'affidatario deve:
 - 2.1. provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016;
 - 2.2. depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, fatta salva la richiesta anticipata della prestazione del servizio ai sensi dell'art. 4, co. 1 del presente contratto. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
3. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì:
 - 3.1. La certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - 3.2. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
4. il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
5. l'importo del subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto;
6. Il contraente principale resta, in ogni caso, responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante;

7. è ammesso, altresì, l'avvalimento nei modi, nelle forme e alle condizioni tutte stabilite e contenute nell'art. 89 del D. Lgs 50/2016 che s'intende qui integralmente richiamato e conosciuto.

Art. 24 – Divieto di cessione del contratto

1. È fatto divieto alla Società / RTI (o altro) di cedere il presente contratto.
2. In caso di inosservanza di tale obbligo la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società / RTI (o altro).
3. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Art. 25 – Disposizioni antimafia

1. La Società / RTI (o altro) prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia.
2. In particolare, la Società / RTI (o altro) garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. La Società / RTI (o altro) si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
4. La Regione si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
5. Le parti convengono espressamente che l'eventuale violazione di quanto previsto al comma 1 o emissione dei provvedimenti / procedimenti / condanne di cui al comma 2 del presente articolo, nell'arco di tutta la durata del contratto, comporta l'immediata risoluzione del contratto, fatta salva la facoltà della Regione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
6. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società / RTI (o altro) non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 26 – Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

1. In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 27 – Obblighi di riservatezza

1. La Società / RTI (o altro) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione La Società aggiudicataria ovvero, in caso di RTI (o altro) ciascuna delle Società costituenti il RTI (o altro), potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della singola Società ovvero del RTI (o altro) a gare e appalti.

Art. 28 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico della Società / RTI (o altro) tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
2. A tal fine, la Società / RTI (o altro) dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società aggiudicataria ovvero ciascuna delle Società costituenti il RTI (o altro), è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29 – Tutela dei dati personali

1. I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della Regione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

Art. 30 – Domicilio eletto

1. Agli effetti del presente contratto le parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
 - 3.1. la Regione Campania: Direzione Generale 12 - U.O.D. 01 'Promozione e valorizzazione di musei e biblioteche'– Centro Direzionale – Isola A6 – 80143 – Napoli;
 - 3.2. la Società/RTI (o altro):
2. Resta inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata ai domicili di cui al precedente comma.

Art. 31 – Controversie e Foro competente

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa alla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2. cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 32 – Data della stipula del contratto

1. Il presente contratto si intende stipulato alla data di apposizione della firma da parte dell'ultimo dei contraenti.

Documentazione allegata

- ☐ Autodichiarazioni clausola 'antipantouflage' e conflitto d'interessi;
- ☐ Informativa al trattamento dei dati;
- ☐ Nomina del Responsabile del servizio da parte della Società / RTI (o altro);
- ☐ Copia di polizza fideiussoria (se richiesta);
- ☐ Copia dei documenti di identità dei sottoscrittori.

Per la Regione Campania

Per la Società / RTI (o altro)